



# CITTÀ DI TERMINI IMERESE

## *Provincia di Palermo*

ORIGINALE

**ORDINANZA DEL 2° Settore - Polizia Municipale, Ambiente, Protezione Civile e Servizi Sociali  
N. 109 DEL 03/04/2020**

**OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 50 DEL TUEL. PROROGA ORDINANZE COMMISSARIALI FINO AL 13 APRILE 2020.**

### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**CONSIDERATO CHE** l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 Gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**VISTA** la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 Gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il Decreto-legge 23 Febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 Febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° Marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,



# CITTÀ DI TERMINI IMERESE

## *Provincia di Palermo*

applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 Marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 Marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020";

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 Marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 dell' 11 Marzo 2020";

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 Marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.76 del 22 Marzo 2020";

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 Aprile 2020 che ha prorogato fino al 13 Aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 Marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 Aprile 2020;

**VISTE** le ordinanze contingibili e urgenti n. 3- 4 del 08.03.2020 e n. 5 del 12/03/2020 del Presidente della Regione Sicilia aventi ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica" che hanno imposto la permanenza domiciliare obbligatoria ai soggetti che rientrano dalle aree indicate dal DPCM 8 marzo 2020, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020, nonché ogni ulteriore e connessa misura precauzionale";

**VISTA** l'ordinanza contingibile e urgente n. 6 del 19/03/2020 del Presidente della Regione Sicilia avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza



# CITTÀ DI TERMINI IMERESE

## *Provincia di Palermo*

epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica” con la quale si dispone che:

- le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare;
- è vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all'aperto, anche in forma individuale;
- gli spostamenti con l'animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della propria abitazione;
- è fatto obbligo ai Comuni, qualora non ancora disposto, di provvedere alla sanificazione delle strade dei centri abitati, degli edifici adibiti a uffici pubblici e degli edifici scolastici;
- è inibito l'ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio provenienti da altri Comuni. E' disposta la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole;
- i Sindaci, con propria Ordinanza, possono disporre riduzioni dell'orario di apertura al pubblico degli esercizi commerciali, ad eccezione di quelli autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e delle farmacie;
- nelle rivendite di tabacchi è vietato l'uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco;

**VISTA** l'ordinanza contingibile e urgente n. 7 del 20/03/2020 del Presidente della Regione Sicilia avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica” e in particolare l'art. 3, comma 5, che dispone: ..... L'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante, ai sensi del D.P.C.M. dell'11 Marzo 2020:

- a) è consentita lungo la rete autostradale (art. 2, co. 2, lett. a) del Codice della Strada) e lungo la rete delle strade extraurbane principali (art. 2, co. 2, lett. b del Codice della Strada);
- b) è consentita limitatamente alla fascia oraria che va dalle ore 6 alle ore 18, dal lunedì alla domenica, per gli esercizi posti lungo le strade extraurbane secondarie (art. 2 co. 2 lett. c) del Codice della Strada);
- c) non è consentita nelle aree di servizio e di rifornimento ubicate nei tratti stradali comunque classificati che attraversano centri abitati;

**VISTA** l'ordinanza contingibile e urgente n. 13 del 01/04/2020 del Presidente della Regione Sicilia avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 Dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica” e in particolare l'art. 1 che dispone: ..... “ Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare. In ogni caso, è vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all'aperto, anche in forma individuale, compreso il divieto per tutte le attività motorie all'aperto di minori accompagnati da un genitore. E' consentito, in caso di necessità, alle persone affette da disabilità intellettive e/o relazionali, con l'assistenza di un



# CITTÀ DI TERMINI IMERESE

## *Provincia di Palermo*

accompagnatore, svolgere una breve passeggiata giornaliera in prossimità della propria residenza o domicilio. Gli spostamenti con l'animale di affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della propria abitazione”.

### **VISTE:**

1) l'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 Marzo 2020 che dispone:

- a) è vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
- b) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
- c) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
- d) nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza;

2) l'Ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il Ministro dell'Interno del 22 Marzo 2020 che dispone: Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”;

**VISTO** l'art. 4, commi 1 e 2, del Decreto-Legge 25 Marzo 2020, n. 19 -Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 che recita:

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo;

2. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i) , m) , p) , u) , v) , z) e aa) , si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni;

**PRESO ATTO CHE** la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni si applica per il mancato rispetto dei provvedimenti limitativi o sospensivi relativamente alle seguenti fattispecie:



# CITTÀ DI TERMINI IMERESE

## *Provincia di Palermo*

- chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;
- limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi;
- sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza;
- limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio
- limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;
- limitazione o sospensione di altre attività d'impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;
- limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;

### **RICHIAMATE:**

1) l'Ordinanza Commissariale n. 80 del 06/03/2020 con la quale si sospendevano, fino al 03 Aprile 2020, tutte le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura e svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, compresi il mercato settimanale del venerdì e il mercatino del contadino del mercoledì;

2) l'Ordinanza Commissariale n. 83 del 09/03/2020 con la quale si ordinava:

a) a tutti i cittadini che hanno fatto o faranno ingresso nel Comune di Termini Imerese, con decorrenza dalla data del 9 Marzo 2020 e fino al 3 Aprile 2020, provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini,



# CITTÀ DI TERMINI IMERESE

## *Provincia di Palermo*

Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, di attenersi scrupolosamente alle disposizioni di cui al citato DPCM 8 marzo 2020 e di cui alle ordinanze contingibili e urgenti n. 3 e 4 del 8/3/2020 del Presidente della Regione;

b) la sospensione dell'accesso al pubblico agli Uffici Comunali fino al 3 Aprile 2020 e in particolare:

- il Museo Civico, la Biblioteca Comunale e l'Asilo Nido Comunale sono chiusi al pubblico fino al 3 aprile 2020, fermo rimanendo l'utilizzo del personale ivi impiegato presso altre sedi comunali per mansioni equivalenti a quelle previste dal proprio profilo professionale.

- La sede istituzionale di Piazza Duomo è chiusa al pubblico fino al 3 Aprile 2020. Sarà consentito l'accesso esclusivamente all'Ufficio del Protocollo comunale, attraverso l'ingresso secondario di Via Pietro Ruzzolone, con limitazioni e modalità specificamente orientate a garantire un flusso controllato di utenti all'interno.

- Saranno, infine, valutati esclusivamente i casi di necessità e urgenza per l'accesso al pubblico, nelle sole giornate di mercoledì pomeriggio, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, e venerdì mattina, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, presso il Servizio Sociale e presso i Servizi Demografici, previo appuntamento, attraverso i numeri telefonici che verranno pubblicati nella home page del sito istituzionale;

3) l'Ordinanza Commissariale n. 93 del 14/03/2020 con la quale si sospendevano, dal 16 Marzo al 03 Aprile 2020 della sosta a pagamento (c.d. strisce blu) nel territorio comunale;

4) l'Ordinanza Commissariale n. 98 del 16/03/2020 con la quale si disponeva la sanificazione e disinfezione del territorio comunale da attuarsi a mezzo ditta specializzata nonché la chiusura fino al 03 Aprile 2020 della villa Aguglia e di Villa Palmeri;

5) l'Ordinanza Commissariale n. 102 del 20/03/2020 con la quale si stabilivano delle limitazioni orarie all'apertura delle attività di commercio al dettaglio e di vendita di prodotti alimentari;

6) l'Ordinanza Commissariale n. 106 del 23/03/2020, integrata e modificata dall'Ordinanza Commissariale n. 107 del 24/03/2020 con la quale si stabilivano, fino al 03 Aprile 2020, anche delle limitazioni orarie all'apertura delle attività produttive in essa dettagliatamente contemplate;

### **TENUTO CONTO:**

- della situazione emergenziale venutasi a creare correlata alla diffusione del contagio da COVID-19 cosiddetto Coronavirus sull'intero territorio nazionale e regionale;

- che i provvedimenti sopra richiamati sono tutti orientati nella direzione di limitare nella misura più ampia possibile lo spostamento delle persone con l'eccezione delle sole situazioni collegate alle attività lavorative, alla necessità ovvero all'emergenza;

- che lo scopo di tali misure è precipuamente quello di evitare situazioni di affollamento o assembramento che possano favorire la diffusione del contagio;

- che i medesimi provvedimenti per il medesimo scopo hanno inoltre disposto una generale e diffusa limitazione delle attività commerciali ed in particolar modo quelle legate alla ristorazione;





# CITTÀ DI TERMINI IMERESE

## *Provincia di Palermo*

### **CONSIDERATO CHE:**

- a tutela della salute pubblica è necessario evitare ogni spostamento delle persone fisiche nel comune di Termini Imerese, per evitare il rischio di assembramenti di persone che potrebbero risultare incontrollati, ed evitare quindi l'ulteriore diffondersi del Covid-19 nel territorio comunale;
- vi è pertanto una oggettiva difficoltà nella gestione di simili fenomeni e tali circostanze, in parte, pregiudicano l'efficacia delle misure di contenimento sopra richiamate;
- sussiste il divieto di adozione di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza solo se prevedono misure in contrasto con quelle statali e quelle regionali di recepimento;

### **RITENUTO PERTANTO** opportuno:

- adottare misure maggiormente stringenti per contrastare la diffusione del COVID-19, limitando ulteriormente le potenziali situazioni di spostamento, affollamento e di assembramento;
- disporre nei confronti di tutte le attività che possono restare aperte ai sensi del DPCM del 11/03/2020, ad esclusione delle farmacie, limitazioni alla chiusura;
- disporre che tali ulteriori misure di contrasto alla diffusione del contagio siano operative fino al giorno 13/04/2020;

**VISTO** l'art.50, comma 5, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267, che recita ..... In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

**VISTO** il Decreto legislativo 31 Marzo 1998, n. 112 che all'art .117 (Interventi d'urgenza), sancisce "In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali..";

VISTO l'art. 50, cc. 5 e 6 del D.lgs. 267/2000;



# CITTÀ DI TERMINI IMERESE

## *Provincia di Palermo*

### ORDINA

1) **PROROGARE** fino al 13 Aprile 2020 le disposizioni contenute nell'Ordinanza Commissariale n. 83 del 09/03/2020 ; n. 93 del 14/03/2020; n. 98 del 16/03/2020; n. 102 del 20/03/2020; n. 106 del 23/03/2020, integrata e modificata con Ordinanza Dirigenziale n. 107 del 24/03/2020:

2) **CONFERMARE** fino al 13 Aprile 2020 l'esclusione, con riferimento al punto 5) dell'Ordinanza Commissariale n. 106 del 26/03/2020, integrata e modificata con Ordinanza Dirigenziale n. 107 del 24/03/2020, dalla chiusura alle ore 14.00 nei giorni feriali delle attività di seguito specificate:

- Attività professionali, scientifiche e tecniche (codice ateco: 74);
- Servizi veterinari (codice ateco: 75);
- Servizi di vigilanza privata (codice ateco: 80.1);
- Servizi connessi ai sistemi di vigilanza (codice ateco: 80.2);
- Attività di pulizia e disinfestazione (codice ateco 81.2);
- Attività dei call center (codice ateco: 80.20.00);
- Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi (codice ateco: 82.92);
- Riparazione e manutenzione di computer e periferiche (codice ateco 95.11);
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici (Codice ateco 47.19);
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4);
- tabaccherie (codice ateco 47.26);
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati (codice ateco: 47.30);
- Attività legali e contabili (codice Ateco 69);

2) **ESCLUDERE**, fino al 13 Aprile 2020, dalla chiusura totale nei giorni festivi e domenicali, le attività sotto indicate:

- a) Servizi veterinari (codice ateco: 75);
- b) Servizi di vigilanza privata (codice ateco: 80.1);
- c) Servizi connessi ai sistemi di vigilanza (codice ateco: 80.2);

Per la categoria di cui alla lettera a) del punto 2) è consentito il servizio di ambulanza veterinaria e comunque gli interventi legati a situazioni di particolare urgenza.

Per le categorie di cui alla lettera b) del punto 2) è preclusa l'attività di consulenza in materia di sicurezza industriale, delle famiglie e dei servizi pubblici in connessione con il servizio di vigilanza;





## **CITTÀ DI TERMINI IMERESE**

*Provincia di Palermo*

3) **CHE RESTANO** aperte le edicole, le farmacie e le parafarmacie garantendo in ogni caso la distanza di sicurezza interpersonale di un metro nonché le attività di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'Allegato 1 del D.P.C.M dell'11 Marzo 2020;

4) **EVITARE** ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;

5) **FARE DIVIETO** a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;

6) **DIVIETO** di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e di ogni attività motoria e sportiva all'aperto, anche in forma individuale, compreso il divieto per tutte le attività motorie all'aperto di minori accompagnati da un genitore. E' consentito, in caso di necessità, alle persone affette da disabilità intellettive e/o relazionali, con l'assistenza di un accompagnatore, svolgere una breve passeggiata giornaliera in prossimità della propria residenza o domicilio;

7) **SOSPENSIONE** attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti);

8) **ADOTTARE** che gli esercizi commerciali autorizzati all'apertura tutte le misure organizzative per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

9) **CHIUSURA** di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;

10) **SOSPENSIONE** di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi;

11) **SOSPENSIONE** dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le



# CITTÀ DI TERMINI IMERESE

## *Provincia di Palermo*

attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza;

12) **SOSPENSIONE** dell'attività commerciale ambulante, non diretta alla vendita di soli generi alimentari;

13) **SONO SOSPESE** le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione, con esclusione della domenica, con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto;

### **AVVERTE**

- salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui all'Ordinanza Commissariale n. 102 del 20/03/2020, integrata con Ordinanza Commissariale n. 106 del 23/03/2020 e n. 107 del 24/03/2020 nonché delle limitazioni e/o divieti contenuti nella presente ordinanza, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 400,00 a € 3.000,00. Se commessa mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata (P.M.R. € 800,00) e quella accessoria è applicata nella misura massima;

- nei casi di inosservanza dei divieti di cui ai punti 9); 10) e 11) del presente provvedimento nonché delle limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti; di altre attività d'impresa o professionali e di lavoro autonomo nonché svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità, contenute nelle Ordinanze Commissariali n. 102 del 20/03/2020 e n. 106 del 24/03/2020 e n. 107 del 24/03/2020, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni;

### **INFORMA CHE**

del presente provvedimento dovrà essere data adeguata pubblicità mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione;

### **DISPONE CHE**

la presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Palermo, al Commissariato di P.S. di Termini Imerese, al Comando Stazione Carabinieri di Termini Imerese, al Comando



# **CITTÀ DI TERMINI IMERESE**

## *Provincia di Palermo*

della Polizia Municipale di Termini Imerese e al Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Termini Imerese;

### **RENDE NOTO CHE**

ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i., che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- a) giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 2, lettera. b), e 21 della L.1034/1971 e s.m.i. entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- b) straordinario al Presidente della Regione siciliana per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.1199 e dell'art. 23 dello Statuto della Regione siciliana.

Dalla residenza Municipale, 02 Aprile 2020

Il Responsabile dell'Istruttoria: Dott. Salvatore Comparetto

Il Commissario Straordinario  
Io presti antonio / ArubaPEC S.p.A.